

DG Salvaguardia

Da: Albo Pretorio - Comune di Gualtieri Sic. (ME) <albo@pec.gualtierisicamino.gov.it>
Inviato: venerdì 20 novembre 2015 12:31
A: 'DG Salvaguardia'
Oggetto: R: Osservazioni Progetto impianto di Valorizzazione Energetica di Css
Allegati: Osservazioni Css Gualtieri Sicaminò.pdf



Chiedo scusa. Inoltro l'Allegato alla pec precedente

Saluti

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0029262 del 23/11/2015

Da: DG Salvaguardia [mailto:DGSalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it]
Inviato: venerdì 20 novembre 2015 12:25
A: 'Albo Pretorio - Comune di Gualtieri Sic. (ME)'
Oggetto: R: Osservazioni Progetto impianto di Valorizzazione Energetica di Css

Buongiorno,
si segnala che l'unita mail è pervenuta priva dell'allegato citato.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

La Segreteria di Direzione



Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - Roma
Tel. 06/57 22 30 01
Fax 06/57 22 30 40



Da: Albo Pretorio - Comune di Gualtieri Sic. (ME) [mailto:albo@pec.gualtierisicamino.gov.it]
Inviato: venerdì 20 novembre 2015 12:13
A: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Oggetto: Osservazioni Progetto impianto di Valorizzazione Energetica di Css

In allegato si trasmette la Delibera di GM del Comune di Gualtieri Sicaminò (ME), riguardante l'approvazione delle Osservazioni, ex art.24 comma 4 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla Procedura di V.I.A. - A.I.A. presentata da Edipower S.p.a. relativa al Progetto "Centrale Termoelettrica di San Filippo Del Mela (ME): Progetto Impianto di Valorizzazione Energetica di Css"

Distinti Saluti

IL SINDACO
Avv. Matteo Sciotto



Comune di Gualtieri Sicaminò

Provincia di Messina

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>N. 150 Del 19/11/2015</p> | <p>OGGETTO: Procedura di V.I.A. - A.I.A. presentata da Edipower S.p.a. relativa al progetto "Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ME): Progetto Impianto di Valorizzazione Energetica di Css" - Approvazione Osservazioni ex art. 24 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> |
|----------------------------------|--|

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 14,35 e segg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli affari all'ordine del giorno.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Presiede l'adunanza Sindaco | Sciotto Matteo |
| Assessore | Bitto Santina |
| Assessore | Bonanno Giuseppe |
| Assessore | Maio Federico |
| Assessore | Parisi Maria Teresa |

Presenti n. 5

Assenti n. /

Partecipa il Segretario Dr.ssa Donatella Costanzo Bana

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 104 del 18 novembre 2015 dell' Area Servizi Generali e Finanziari formulata dal Sindaco Avv. Matteo Sciotto avente per oggetto:

“Procedura di V.I.A. - A.I.A. presentata da Edipower S.p.a. relativa al progetto "Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ME): Progetto Impianto di Valorizzazione Energetica di Css" - Approvazione Osservazioni ex art. 24 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.

Visti i pareri prescritti dall' art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati alla proposta medesima.


Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto che si allega alla presente per farne parte integrante ;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di cui all'oggetto, approvandola.

Con separata unanime votazione dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



Comune di Gualtieri Sicaminò
Prov. Messina
98040 – Piazza Duomo
Tel. 090936112 Fax 090936784
e-mail. segreteria@comune.gualtieri.me.it

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

Proposta di deliberazione n. 104 del 18/11/2015

Oggetto: Procedura di V.I.A. - A.I.A. presentata da Edipower S.p.a. relative al progetto "Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ME): Progetto Impianto di Valorizzazione Energetica di Csx"
- Approvazione Osservazioni ex art. 24 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

- la Società Edipower S.p.a. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza ex art. 23 D.lgs. 152/2006 per l'avvio della procedura di V.I.A. per la realizzazione di un Impianto di Valorizzazione Energetica del CSS all'interno della Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela.
- in data 18 settembre 2015, presso il protocollo del Comune di san Filippo, al n. 11352, la società Edipower ha depositato la documentazione per la pubblica consultazione relativa alla procedura in oggetto.
- con avviso pubblicato sulle testate de *Il Sole 24 ore*, *Gazzetta del Sud* e *Giornale di Sicilia* in data 22.09.2015 è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito del S.I.A. e dei connessi elaborati progettuali ed è stato avviato il periodo di 60 giorni dal deposito per la presentazione di "osservazioni" da parte di soggetti interessati.

CONSIDERATO CHE:

- il territorio del Comune di Gualtieri Sicaminò rientra nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale ai sensi del D.A. n. 50/GAB del 04.09.20012 della Regione Siciliana a causa della presenza di insediamenti industriali di notevoli dimensioni; a maggior evidenza della grave situazione ambientale e dei rischi per la salute pubblica, il territorio comunale è, altresì, inserito nella perimetrazione del "Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche dell'Area Industriale di Milazzo", con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 Agosto 2006;
- dopo oltre un decennio dalla dichiarazione di Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale e dopo ben otto anni dall'individuazione del sito sul quale operare le bonifiche ed il risanamento ambientale, nulla è stato fatto;

- gli eccessi di morbosità e mortalità, rispetto alle medie attese, per talune patologie a carico dei cittadini residenti nel comprensorio di *Milazzo - Valle del Mela*, evidenziati da diversi studi scientifici commissionati e validati da Istituzioni Pubbliche (SENTIERI), vengono inevitabilmente correlati e percepiti dalla popolazione come diretta conseguenza delle attività industriali pesanti presenti sul territorio;
- in assenza di una strategia energetica nazionale e regionale - ed in presenza di una profonda crisi del settore termoelettrico accentuata dall'immissione sul mercato delle fonti di energia rinnovabili - la CTE di S. Filippo del Mela, anche per il suo mancato ammodernamento, vive una situazione di stallo e di imminente messa fuori mercato con la prossima entrata in esercizio del nuovo elettrodotto Terna Sorgente - Rizziconi e ciò determina tra le maestranze della medesima una crescente preoccupazione del futuro produttivo del sito, con il concreto rischio di perdita di lavoro;

RILEVATO CHE lo Studio di Impatto Ambientale presentato dalla società Edipower S.p.a. - redatto dalla società Tauw Italia s.r.l. e firmato dal soggetto coordinatore Ing. Omar Marco Retini - presenta vizi e carenze nei requisiti formali e sostanziali, secondo quanto richiesto dalla normativa di settore.

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dal Comune di San Filippo del Mela, che con il presente atto si intende condividere pienamente e fare proprie, sia rispetto ai rilevati vizi e carenze dei requisiti formali e sostanziali, sia rispetto alle considerazioni relative alla politica ambientale attuata sul territorio;

RILEVATO, in particolare,

- ~~CHE il progetto è prodotto da una società ma contiene atti tipici delle professioni intellettuali~~ protette (biologo, chimico, etc) senza che, in relazione agli stessi atti, venga specificata la qualifica professionale dei firmatari. Qualora i firmatari non fossero iscritti agli albi delle professioni intellettuali protette, tale circostanza costituirebbe una violazione della normativa comunitaria in materia, posto che la Commissione Europea ha più volte ribadito lo stretto legame tra assunzione di responsabilità da parte di un soggetto qualificato e/o abilitato all'esercizio di una specifica professione ed esigenza di certezza pubblica. Al riguardo è utile richiamare quanto affermato dalla Commissione Europea sul caso EUPILLOT 6730/14/ENVI - seppur riguardante la VINCA (Valutazione d'Incidenza Ambientale) è certamente applicabile alla VIA - secondo la quale occorre *"Prevedere che solo professionisti con adeguate conoscenze tecnico/scientifiche possano redigere gli studi d'incidenza ed eseguire la VINCA (ad esempio professionisti in possesso di laurea in scienze naturali o biologiche o di una laurea equipollente). Inoltre, è indispensabile che il firmatario dello Studio non sia il progettista dell'opera nè una persona che ha interessi e/o implicazioni legati al progetto (ad es. proprietario dell'area in cui viene realizzato il progetto)"*. A ben vedere, nessuna informazione circa le professionalità possedute da chi ha predisposto lo S.I.A. (la Tauw Italia s.r.l.) e l'insussistenza di cause di incompatibilità emerge dalla documentazione prodotta, con evidente violazione di quanto statuito a livello Comunitario. Non vi è dubbio che l'onere di provare la necessaria iscrizione agli albi professionali, secondo le competenze richieste, gravasse interamente sulla Tauw Italia s.r.l.

- CHE in relazione al profilo sostanziale, *in primis*, la totale assenza della parte sanitaria all'interno della documentazione depositata. Ai fini dell'applicabilità della Legge 22.05.2015 n. 68 in tema di reati ambientali - e soprattutto per garantire che l'impianto in questione non comporti alterazioni significative - occorre verificare lo stato delle componenti aria, suolo, acqua e produzioni alimentari della zona PRIMA della realizzazione dell'impianto; ciò al fine di poter verificare in seguito l'eventuale sussistenza delle condizioni previste dalla citata legge:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- CHE lo S.I.A. deve contenere una verifica dell'entità dell'impatto ambientale dell'opera proposta in guisa da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all'opzione "zero", qualora l'impatto non sia evitabile neanche con l'adozione di cautele. La società proponente non ha fatto tale raffronto essendo evidente che il trattamento termico di materia non ha come unica opzione la produzione di energia; al contrario, la produzione di ulteriore materia ancorché sotto forma di combustibili purificati risulta - secondo la gerarchia stabilita dall'UE - assolutamente prioritaria. Peraltro, sotto il più delicato dei comparti ambientali che è quello delle emissioni in atmosfera di difficile controllo spazio - temporale, la soluzione che minimizzi tale aspetto è certamente quello che più si avvicina astrattamente al principio ALARA; principio cardine dell'approccio di impatto che trova particolare e rafforzata rilevanza nella contrarietà già legittimamente prospettata dalle Amministrazioni Comunali delle *Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale* per la modifica sostanziale della Centrale Termoelettrica di San Filippo.

- CHE è assente l'analisi economica che dimostri la sostenibilità economica dell'opera, essendo evidente l'interesse alla salvaguardia di luoghi nel caso in cui - a causa di un eventuale fallimento economico dell'attività - si debbano fronteggiare i costi di riconversione, se non addirittura di bonifica del sito.

RILEVATO, inoltre, che sussistono vizi procedurali anche rispetto ad un altro aspetto importante sul quale preme, altresì, richiamare l'attenzione riguarda l'individuazione della "popolazione interessata" ai sensi della Direttiva 85/337/Cee del 27 giugno 1985 "Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati". Particolarmente utile è il richiamo agli articoli che definiscono il concetto di "pubblico" e di "pubblico interessato", nonché la descrizione delle fasi di partecipazione e di informazione del pubblico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Art. 3 Ai sensi della presente direttiva si intende per:

"pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

"pubblico interessato": pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

Art. 6

2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;

b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;

c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;

~~*e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;*~~

f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;

b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione conformemente all'articolo 8 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).

6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Art. 10 bis

Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa;

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, ~~l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.~~

Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Due circostanze fanno ritenere che non sia stata correttamente rispettata la fase di informazione al pubblico.

La prima circostanza è facilmente desumibile dalla mappa delle possibili ricadute sul terreno delle emissioni; mappa che individua di conseguenza il pubblico interessato.

La seconda è la mancanza della individuazione del sito in cui verranno portati i rifiuti pericolosi costituiti dai prodotti chimici utilizzati per la cattura e rimozione parziale di inquinanti di particolare pericolosità ed impatto quali i metalli pesanti, le diossine ed i composti diossino - simili, gli IPA, gli acidi inorganici etc.

Orbene, tale ultima omissione in particolare priva da un lato la scrivente Amministrazione di un elemento fondamentale di giudizio; dall'altro non permette l'individuazione del "pubblico interessato" dalle varie fasi quali trasporto, smaltimento finale di tali prodotti, eventuali incidenti.

Ulteriori obiezioni sotto il profilo sostanziale riguardano, infine, le emissioni alla luce del mutato quadro emissivo.

Le emissioni sono solo in forma subordinata espresse in concentrazioni su metro cubo, in quanto la prima espressione delle stesse è il fattore di emissione.

Il fattore di emissione, ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 152/2005 ss.mm.ii. è "il rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto o di servizio"; conseguentemente va prodotta una tabella comparativa - sostanza inquinante per sostanza, prima e dopo la modifica espressa in fattore di emissione - in rapporto ad un'adeguata misura di potenza termica complessiva immessa nell'impianto.

Per poter operare un raffronto, pertanto, è necessario che le emissioni siano rapportate al quantitativo di potere calorifero immesso nell'impianto, sia sotto forma di ciò che si vuole trasformare sia sotto forma di eventuali sostegni energetici al processo.

Eguale il rendimento energetico delle varie soluzioni va calcolato come somma di tutti gli input energetici in rapporto agli output energetici utilizzabili realmente.

CONSIDERATO CHE, per quanto esposto, si ritiene il rapporto sulla Valutazione di Impatto Ambientale non conforme al quadro normativo;

VISTO il D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

~~**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;~~

PROPONE

Per quanto espresso in narrativa che si intende riportato

- 1) Di approvare quanto contenuto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di chiedere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, essendo il rapporto sulla Valutazione di Impatto Ambientale ritenuto da questa Amministrazione Comunale non conforme - sia formalmente che sostanzialmente - al quadro normativo, di applicare l'art. 10 bis Legge 241/90;
- 3) Di dare mandato al Sindaco di procedere al deposito della presente deliberazione, come osservazioni allo S.I.A., ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



IL SINDACO
Avv. Matteo Sciotto

Allegato alla proposta di
Deliberazione C.C.
n. 104 del 18/11/2015



Comune di Gualtieri Sicaminò

Provincia di Messina

Segreteria comunale

Oggetto: Procedura di V.I.A. - A.I.A. presentata da Edipower S.p.a. relative al progetto "Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ME): Progetto Impianto di Valorizzazione Energetica di Css" - Approvazione Osservazioni ex art. 24 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PARERE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n.142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, il Responsabile ASGF, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Li 18/11/2015

Il Responsabile ASGF
Ing. Nicola Miccio



Il Sindaco
F.to Avv. Sciotto Matteo

Il Segretario Com.le
F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana



L'Assessore
F.to Dott. Bonanno Giuseppe

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 - X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
 - X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio

Giuseppe Bonanno

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 - X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al
- è divenuta esecutiva:
- oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).
- X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente consecutiva.

Dalla residenza comunale, li 20-11-2015.....

Il Responsabile del servizio

Giuseppe Bonanno